



COMUNE DI SCICLI

Provincia di Ragusa



SETTORE AFFARI GENERALI *Servizio Gestione Giuridica del Personale*

REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI

N° 52

DEL 28/04/2011

OGGETTO: Autorizzazione a poter usufruire dei benefici di cui all'art. 4, comma 2 della legge 53/2000 e di cui all'art. 42, comma 5 del D. Lgs. n° 151/2001 alla dipendente Dimartino Rita, nata a Ragusa il 26/11/1961.

IL CAPO SETTORE

Premesso che la dipendente a tempo indeterminato Dimartino Rita, nata a Ragusa il 26/11/1961 ed ivi residente in Via Portovenere n° 114, in qualità di Farmacista Direttore, cat. D/5 da D/3, beneficia dei permessi di cui all'art. 33 della legge 104/92 per la madre Cassibba Nunziata, nata a Ragusa il 03/05/1928;

Visto il verbale della Commissione A.U.S.L. n. 7 di Ragusa n° 2882/04 del 15/10/2004 con il quale si concede il beneficio previsto dall'art. 3 della legge 104/92;

Vista la richiesta della predetta dipendente, prot. n° 10992 del 21/04/2011 con la quale la stessa chiede la concessione di un periodo di congedo straordinario retribuito, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.lgs. N° 151/2001, con decorrenza dall'1/05/2011 e fino al 30/04/2012, per assistere la propria madre disabile e convivente Cassibba Nunziata;

Visto l'art. 42, comma 5 del D.Lgs. n° 151/2001;

Atteso che, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della L. 53/2000, i dipendenti di datori di lavori pubblici o privati possono richiedere, per gravi e documentati motivi familiari, fra i quali le patologie individuate ai sensi del comma 4, della citata legge, un periodo di congedo, continuativo o frazionato non superiore ai due anni;

Vista la Sentenza della Corte Costituzionale N°19 del 26-30 gennaio 2009;

Vista la lettera circolare del 18/02/2010, prot. n° 3884, con la quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che è possibile ricondurre al concetto di "convivenza" tutte quelle situazioni in cui, sia il disabile che il soggetto che lo assiste abbiano la residenza nello stesso Comune, riferita allo stesso indirizzo, stesso numero civico anche se in interni diversi;

Accertato che lo stato di convivenza risulta dal certificato di stato di famiglia rilasciato dal Comune di Ragusa in data 21/04/2011;

Considerato che ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 151/2001 la richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa fino ad un massimo annuo di €. 43.579,05;

DETERMINA

Per la causale in premessa:

1. Di concedere il congedo previsto dall'art. 4, comma 2, della legge n. 53 dell'08/03/2000 e dall'art. 42, comma 5 del D. Lgs. N° 151/2001, alla dipendente a tempo indeterminato Dimartino Rita, nata a Ragusa il 26/11/1961, in qualità di Farmacista Direttore, Cat. D/5 da D/3, con decorrenza dall'1/05/2011 e fino al 30/04/2012;

2. Di erogare alla dipendente, per la durata del congedo scaturente dal precedente punto 1., un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione mensile percepita, essendo escluse le quote accessorie collegate alla prestazione effettiva. Il periodo di congedo è utile ai fini del trattamento di quiescenza; non è invece valutabile ai fini dell'Indennità Premio Servizio. I contributi da versare all'I.N.P.D.A.P. dovranno essere commisurati all'indennità percepita. Troverà applicazione l'istituto della contribuzione figurativa solo se l'indennità percepita è ridotta rispetto alla retribuzione ordinaria dell'ultimo mese (art. 2, D. Lgs. N. 564 del 1996). Il congedo non produce effetti sulla tredicesima mensilità e sulle ferie.
3. Di trasmettere copia della presente alla dipendente interessata, al Segretario Generale, al Responsabile del Servizio Gestione Giuridica del Personale e ai Responsabili dell'Ufficio Stipendi e dell'Ufficio Contributi.

L'ISTRUTTORE AMM.VO
(Sig.ra Puzzo Vincenza)

IL CAPO SETTORE
